



Accoglimento parziale del 30/11/2017
RG n. /2017

n. /2017 r.g.
(ricorso d'urgenza ante causam)



TRIBUNALE DI ROMA
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
(ex Terza Sezione Civile)

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 31/10/2017 e letti gli atti;

letto il ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato *ante causam* in data 28/8/2017, con cui la
ricorrente.

S.r.l. instava per ottenere la cancellazione della segnalazione
'a sofferenza' presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia della contestata posizione
debitoria in essere con il

.. o, in via subordinata, per ottenere la
rettifica della segnalazione del predetto rapporto 'in contestazione', con riserva di agire in

separato giudizio di merito per i danni sofferti a causa della suddetta illegittima segnalazione
e dell'ingiustificato recesso dalle linee di credito da parte della banca. Al riguardo la
ricorrente, richiamate le vicende legate alla propria attività imprenditoriale ed al contenzioso
giudiziario con , allegava che nell'esercizio della propria attività di impresa risultava
affidata per svariati milioni di euro da tutti i più importanti gruppi bancari nazionali, quali

, dai quali
aveva ricevuto e continuava a ricevere finanziamenti; che non era stata mai segnalata da alcun
altro istituto di credito in 'sofferenza' alla Centrale Rischi, né alcuna banca aveva mai agito
nei suoi confronti né in via monitoria né in sede esecutiva; che in tale contesto di rapporti con
il sistema bancario la convenuta era una banca del tutto marginale per essa ricorrente, atteso
che la stessa, unica ad aver operato la segnalazione a 'sofferenza' alla Centrale Rischi,
rappresentava solo l'1,9% dell'indebitamento totale di essa ricorrente verso il sistema
bancario; che inoltre, in relazione al c/c risultava non debitrice della convenuta per
215.685,74 euro, ma anzi creditrice per svariate centinaia di migliaia di euro; che in ogni caso
la pretesa, posta a fondamento della segnalazione, si riferiva a credito contestato, essendo
stata già attivata la procedura di mediazione obbligatoria, in vista dell'introduzione di

Firma Di: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA.3 Sentit: 197904de326a1d83bf7e54e0d9d





Accoglimento parziale del 30/11/2017
RG n. ... /2017

apposito giudizio di merito; che volutamente pertanto non aveva voluto provvedere al pagamento di quanto richiesto dalla banca; che in ogni caso non sussisteva alcuna situazione economico-patrimoniale che potesse giustificare la segnalazione 'a sofferenza' in Centrale Rischii. Tanto premesso, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma ... : ordinare alla 1) in via principale, la cancellazione della segnalazione a sofferenza alla CR della Società effettuata dalla Banca nel mese di luglio 2017 perché infondata in fatto e in diritto e/o per mancanza dei presupposti di fatto legittimanti la segnalazione nonché per mancato preavviso e, in via meramente subordinata, la modifica della segnalazione in credito contestato, non avendo la Banca provveduto ad integrare la segnalazione con l'indicazione che il credito era contestato; 2) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 614-bis c.p.c., fissare in euro 5.000,00, o nella diversa somma meglio vista e ritenuta, l'importo che sarà dovuto da alla ricorrente per ogni giorno di ritardo nella esecuzione e/o inosservanza degli emittenti provvedimenti; 3) assumere in ogni caso i provvedimenti di urgenza che appaiano al Giudice adito, secondo le circostanze riferite, i più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni. Con vittoria di spese e compensi della presente procedura e rimborso del contributo unificato";

dato atto che il predetto ricorso è pervenuto in Cancelleria in data 6/9/2017, a seguito di riassegnazione da altra Sezione;

visto il decreto 8/9/2017 di fissazione al 2/10/2017 dell'udienza di comparizione delle parti;

letta la memoria di risposta del che, contestata la fondatezza della domanda d'urgenza e rilevato che la stessa ricorrente aveva ammesso di trovarsi in una situazione di scarsa liquidità, sia pure asseritamente temporanea, concludeva per il rigetto della domanda, di cui non ricorrevano i presupposti di legge. Allegava inoltre che la segnalazione era stata effettuata come 'credito contestato', ossia nella stessa tipologia di segnalazione che il, ricorrente, sia pure in via subordinata, aveva richiesto che fosse imposta in rettifica, e che ciò era avvenuto prima della notificazione del ricorso d'urgenza.

sentiti i procuratori delle parti alla predetta udienza del 2/10/2017 e lette le memorie autorizzate, depositate nei termini concessi;

sentita la discussione all'udienza del 31/10/2017;

Primate Dr. SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Dal: ARUBA/PEC S.P.A. NG CA 2 SendId: 1073164e423ab6d02b076534e42366





Accoglimento parziale del 30/11/2017
RG n. /2017

osserva quanto segue.

A seguito della riforma dell'art. 669 octies c.p.c. (cfr. D.L. 35/2005, convertito con modificazioni nella L. 80/2005 e successive modifiche), il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. ha perso la sua natura anticipatoria e di stretta ed obbligata strumentalità relativamente alla (ormai eventuale) instauranda causa di merito (arg. ex art. 669 octies, 6° comma, c.p.c.), con la conseguenza che non è più necessario ricollegare il provvedimento d'urgenza alla necessaria instaurazione di una futura causa di merito, anche se questo non esclude che debbano pur sempre essere prospettati il *pettium* e la *causa petendi* in relazione ai quali individuare la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*, ossia la verosimile fondatezza del diritto azionato.

Dunque la concessione dell'invocato provvedimento d'urgenza continua a presupporre pur sempre la coesistenza dei due noti requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, intesi -il primo- come dimostrazione della verosimile esistenza del diritto per cui si agisce, essendo infatti sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario, la probabile fondatezza della pretesa azionata, e -il secondo- come il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo rimanga all'esito insoddisfatto in quanto minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Il ricorso è ammissibile, in quanto, pur in presenza di una strumentalità ormai attenuata, risulta prospettato l'instaurando giudizio di merito, finalizzato all'accertamento della asserita illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, con conseguente richiesta di risarcimento danni; quindi l'odierno ricorso è finalizzato ad anticipare gli effetti della futura sentenza e a ridurre l'incidenza dei danni.

Nel richiamare i propri precedenti, appare opportuno aprire una parentesi di inquadramento.

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia è disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 marzo 1994 e dalle successive istruzioni emanate in conformità della stessa. La delibera è stata assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b), 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, T.U.B.), i quali conferiscono al CICR il potere di emanare disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti,

Primitivo De SENERGATO FRANCESCO REIMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. RG CA.3 Sentenza: 1979044-6030a10c806770524ac09e





Accoglimento parziale del 30/11/2017
RG n. : /2017

rispettivamente, delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del T.U.B..

La Centrale dei rischi, in estrema sintesi, è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela delle banche e degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia ed attraverso detto sistema viene fornita agli intermediari partecipanti un'informativa utile per la valutazione del merito di credito della clientela stessa e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito, al fine di garantire, quanto più possibile, la stabilità dell'intero sistema creditizio; quindi la Centrale dei rischi, attraverso un continuo flusso di dati, censisce informazioni di carattere individuale, relative ai rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela.

L'ente, tenuto per legge alla segnalazione dei dati alla Centrale dei rischi, è l'intermediario titolare del credito, anche nell'ipotesi in cui lo stesso si avvalga, nella concreta gestione del rapporto creditizio, di altro intermediario quale mandatario.

Gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente qualora, alla data cui si riferisce la rilevazione, dovesse emergere, per quanto qui di interesse, una posizione 'in sofferenza' del cliente stesso.

A tal riguardo al punto 1.5 della Circolare n. 139 della Banca d'Italia dell'11/2/1991 – 14° Aggiornamento del 29 aprile 2011 è prescritto che "Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. ..." e che "... L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza".

Dunque, partendo dalla constatazione che la sofferenza, ai fini che qui rilevano, consiste nell'incapacità non transitoria di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, va ricordato che " ... l'appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO PREMIO Emesso Da: ARUBA-PEC S.P.A. NG CA: 3 Serial#: 10762646433681603676534e466





Accoglimento parziale del 30/11/2017
RG n. 12017

banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza ..." (cfr. Cass. 7958/2009 in motivazione). Secondo quanto evidenziato dalla Cassazione, ai fini dell'appostazione a sofferenza del credito rileva una nozione più favorevole rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi concepire lo stato di insolvenza -e le situazioni equiparabili- in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapacienza ovvero di definitiva irrecuperabilità; infatti " ... se la nozione di insolvenza rilevante a detti fini si identificasse effettivamente con quella contemplata in ambito fallimentare e se il debitore potesse legittimamente essere appostato a sofferenza soltanto qualora versasse in uno stato di decozione, sarebbe frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, poiché gli altri intermediari si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione ..." (cfr. citata Cass. 7958/2009 in motivazione; Cass. 21428/2007).

In tale prospettiva è stato giustamente ritenuto che la segnalazione a sofferenza sia legittima, quando ci si trovi in presenza di un inadempimento protratto nel tempo ed ingiustificato, pur se non si escluda in astratto la possibilità di rientro o di ristrutturazione del debito (Trib. Parma 6/12/2006), e che qualora la difficoltà del cliente, senza essere connotata da requisiti di cronica situazione di inadempienza, presenti comunque delle connotazioni oggettive che rappresentino verosimilmente come difficile il recupero dei crediti da parte della banca, è da ritenersi giustificata la segnalazione del credito in sofferenza alla Centrale dei rischi (Trib. Catania 2/4/2003).

In conclusione, la segnalazione a sofferenza deve considerarsi illegittima allorché non vi siano oggettive e ragionevoli valutazioni per ritenere che il credito non verrà soddisfatto entro tempi congrui, sulla base di un sospetto qualificato dalla presenza di elementi sintomatici dell'inadempimento (cfr. Cass. 15609/2014, in cui è stato ribadito che è richiesta, da parte dell'intermediario, "... una valutazione riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, che non può desumersi dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma che deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza ..."; Cass.

Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 197904e4033086d60d76314ac01e6





Accoglimento parziale del 30/11/2017
RG n. 12017

26361/2014); quindi, ai fini dell'indagine circa la legittimità della segnalazione, deve emergere la sussistenza di elementi concreti per ritenere che il debitore sia incapace "... di far fronte con mezzi normali alle sue obbligazioni" (Trib. Arezzo 18/6/2013).

La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando, fra le altre ipotesi, viene a cessare il suddetto stato di grave e non transitoria difficoltà economica.

Inoltre è stato da ultimo previsto al citato punto 1.5 che "Gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza" (8° comma) e che "tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati" (9° comma).

Attualmente è dunque previsto, oltre al requisito oggettivo di cui si è detto in ordine alla situazione di oggettiva difficoltà finanziaria del cliente, tale da impedirgli di far regolarmente fronte ai propri debiti, anche che il cliente venga posto nelle condizioni di poter esercitare il proprio diritto di difesa in relazione alla ritenuta situazione oggettiva di difficoltà economica.

Pur nel silenzio della circolare, parte della dottrina e della giurisprudenza ritiene che si debba trattare di segnalazione preventiva, finalizzata a consentire l'esercizio del diritto di difesa, e che sarebbe illegittima *tout court* la segnalazione di sofferenza alla Centrale dei Rischi che non fosse stata preceduta da tale avviso, in quanto si tratterebbe di comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza nel funzionamento del rapporto bancario, che potrebbe compromettere in modo grave ed irreparabile il diritto alla libera iniziativa economica.

Secondo altro orientamento questa soluzione non potrebbe essere accolta nella sua assolutezza, in quanto -da un lato- la circolare non prevede il carattere preventivo di tale comunicazione né tanto meno fissa alcun termine per detta ipotetica segnalazione preventiva e -dall'altro- si dovrebbe pur sempre verificare caso per caso, in base ad una valutazione *ex post*, se un eventuale preavviso avrebbe consentito all'interessato di fornire alla banca elementi concreti tali verosimilmente da impedire, se tempestivamente conosciuti dalla banca, la segnalazione a sofferenza.

In altri termini, secondo questa seconda tesi, si deve verificare, caso per caso, se effettivamente, alla luce delle allegazioni e deduzioni dell'interessato, gli è stato impedito, nel concreto esercizio da parte sua del diritto di difesa, di fornire all'intermediario elementi tali da

Formato dal: SCERIFATO FRANCESCO REMO Emesso dal: ARUBAPEC S.P.A. - NO CA 3 Servizi: 137004046336346304745464638





Accoglimento parziale del 30/11/2017

RG n. 1017

far ragionevolmente ritenere che la segnalazione a sofferenza sarebbe stata evitata; quindi la mancata comunicazione preventiva non sarebbe di per sé sempre e comunque causa di illegittimità della segnalazione alla Centrale dei Rischi per difetto di un requisito formale, ma in questi casi si dovrebbe pur sempre esaminare -ora per allora- se, alla luce delle difese dell'interessato, sussistevano elementi oggettivi tali da far ritenere in concreto violato il diritto di difesa e quindi se sussistevano elementi che avrebbero ragionevolmente consentito, se portati tempestivamente a conoscenza della banca, di evitare la segnalazione a sofferenza.

Osserva il Giudice, dando così continuità alla propria giurisprudenza, che la regola di fondo deve essere sicuramente quella di un preavviso di almeno quindici giorni, ma che l'eventuale violazione di detto requisito formale non determina l'automatica illegittimità della segnalazione, dovendosi infatti verificare se in concreto risulta leso il diritto di difesa dell'interessato e se costui fosse, in concreto, in grado di contestare i dati e le valutazioni della banca, poste a fondamento della segnalazione.

In conclusione la verifica da effettuare, ai fini dell'accertamento della legittimità o meno della segnalazione a 'sofferenza', deve riguardare: 1) se il credito è o meno in contestazione, da esaminare -quest'ultima circostanza- secondo un criterio di serietà e di non manifesta pretestuosità della contestazione; 2) se vi è prova della valutazione complessivamente operata dall'intermediario finanziario sulla deficitaria situazione economico-finanziaria del cliente al momento della segnalazione e 3) se risulta garantito l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato, di regola appunto con idoneo preavviso di prossima segnalazione.

Passando ora all'esame del caso che qui ci occupa, valgono le seguenti osservazioni.

Nel caso di specie, appare osservata dalla banca la procedura di preavviso (punto sub 3).

Invero la comunicazione del 31/7/2017, con cui la banca ha provveduto alla comunicazione dell'avvenuta segnalazione, il precedente 26/7/2017, della ricorrente alla categoria di censimento 'sofferenza' (cfr. doc. 5 di parte ricorrente: segnalazione in 'Centrale dei rischi' di Banca d'Italia del 31/7/2017: "... Formuliamo la presente per informarLa/Vi che, a seguito del passaggio al conto sofferenza della Sua/vostra posizione debitoria in essere presso questa Banca, la scrivente ha proceduto in data 26/7/2017 alla segnalazione del Suo/vostro nominativo nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia alla categoria di censimento 'sofferenze', in adempimento degli obblighi previsti dalla legge ..."), era stata preceduta dalla comunicazione del 12/6/2017 (cfr. doc. 11 di parte ricorrente), asseritamente ricevuta il

Firmato Da: SCELRATO FRANCESCO RENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. MG CA.3.Soldi.F. 10705414633616060b07a534acc5e6





Accoglimento parziale del 30/11/2017
RG n. /2017

15/6/2017 e riscontrata e contestata con nota 22/6/2017 (cfr. doc. 12 di parte ricorrente), con cui la banca, richiamato l'irregolare ed insoddisfacente andamento del rapporto, aveva comunicato la revoca, con effetto immediato, di ogni affidamento concesso, con richiesta di pagamento, entro quindici giorni, del preteso credito di 215.685,74 euro, relativo al c/c preannunciando ogni più opportuna iniziativa per il recupero del credito vantato.

Benché non vi sia stato un formale preavviso di segnalazione in Centrale Rischi, si deve ritenere che la ricorrente fosse stata messa in grado di esercitare il proprio diritto di difesa, se è vero che nella citata nota di risposta del 22/6/2017 la società aveva contestato la pretesa propria esposizione debitoria, asseritamente risultata invece a credito, alla luce dei ricalcoli effettuati da tecnico di fiducia, il quale aveva evidenziato la violazione della normativa in tema di interessi ultralegali, anatocistici, usurari e di commissioni e spese non pattuite. Inoltre risulta che nella citata risposta la ricorrente aveva evidenziato che "... stando così le cose, risulterebbe illegittima e gravemente lesiva, sia sotto il profilo dell'immagine imprenditoriale che sotto quello del discredito nel circuito bancario e finanziario, la potenziale segnalazione della posizione 'in sofferenza' della società presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, e ciò per di più a causa di un così elevato ed errato importo ..." ed aveva conseguentemente diffidato "... formalmente la Banca dall'astenersi sia dal promuovere qualsiasi azione legale e/o iniziativa ostile in danno della società, sia dal procedere alla segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia o presso altre banche dati di settore e/o similari ...".

Dunque era stato comunque garantito il diritto di difesa prima della effettiva segnalazione.

Tanto premesso, si evidenzia, a prescindere da ogni altra considerazione in relazione al punto sub 2) -valutazione che ben potrà essere effettuata nel prospettato giudizio di merito anche in ordine ai richiamati rapporti con gli altri istituti di credito-, che, stante la pendenza del ricordato giudizio di merito per l'accertamento della consistenza del saldo del conto corrente n° 1 una segnalazione 'a sofferenza' non apparirebbe legittima in relazione al punto sub 1).

Al riguardo è infatti pacifica la pendenza, previo esperimento della procedura di mediazione (doc. 15 della ricorrente), del giudizio di merito, avente ad oggetto appunto il conto corrente n° -a fronte di un preteso saldo contabile negativo di 215.685,74 euro, l'odierna ricorrente ha prospettato propri crediti restitutori per 677.710,93 euro o in subordine

Firma: Dr. SERRATO FRANCESCO RENZO Emesso Da: ARUBA/PEC S.P.A. NG CA.3. Servizio: 1879646462caud6030d78534ac38a8





Accoglimento parziale del 30/11/2017
RG n. 57345/2017

per 427.860,88 euro- (cfr. doc. 32, allegato alla memoria autorizzata: atto di citazione introduttivo del giudizio n° Rg: con udienza di comparizione indicata in citazione al 29/1/2018); quindi, già per questo motivo, non apparirebbe legittima la permanenza di una segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia come posizione 'a sofferenza' di un credito litigioso, ossia di un preteso credito della banca, che è in contestazione fra le parti in sede giudiziaria.

Si tratta di contestazione della posizione debitoria che, anche alla luce delle deduzioni sulla data di inizio del rapporto e sulla regolamentazione per iscritto del rapporto stesso, non appare manifestamente strumentale o temeraria: ogni valutazione deve necessariamente essere rimessa al pendente giudizio di merito.

Alla luce delle superiori osservazioni, appare verosimilmente fondato il ricorso quanto al *fumus boni iuris* in ordine, quanto meno, alla domanda subordinata.

Passando al *periculum in mora*, è intuitivo che la conseguenza diretta di una non più corretta segnalazione 'a sofferenza' alla Centrale Rischi è il rischio di revoca delle linee di credito da parte di altri istituti bancari, con conseguente impossibile accesso al sistema del credito in generale; è evidente che un'illegitima segnalazione 'a sofferenza' comporta un danno oggettivo, consistente nel discredito dell'interessato nei confronti del sistema bancario e nella conseguente impossibilità di accedere a nuove linee di credito o di mantenere aperte quelle già esistenti.

Del resto è proprio nella *ratio* del sistema informativo della Centrale Rischi consentire a tutti gli istituti di credito di conoscere elementi utili sulla situazione di insolvenza o di difficoltà dei soggetti con cui hanno rapporti, così che la conseguenza diretta della segnalazione 'a sofferenza' da parte di un istituto è, con ogni evidenza, il concreto rischio di revoca delle linee di credito anche da parte degli altri istituti bancari e l'impossibilità di accedere al sistema del credito in generale.

Tale pregiudizio intuitivamente perdura sino a quando permane la segnalazione illegittima.

Dunque, alla luce delle superiori premesse, la ricorrente avrebbe quanto meno diritto all'accoglimento della domanda subordinata.

In definitiva, il ricorso ex art. 700 c.p.c. andrebbe accolto, in quanto, in base alla deliberazione propria di questa fase, la permanenza di una segnalazione di credito 'a sofferenza'

Firma Di: SCERRATO FRANCESCO RENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1979014646326360b0d7a5074e028a8





Accoglimento parziale del 30/11/2017
RG n. ... /2017

non sarebbe più corretta, con conseguente necessità della rettifica della stessa in segnalazione di 'credito contestato'.

Si usa il condizionale, perché non è pacifico il tipo di segnalazione attuale, anche in considerazione del fatto che, mentre nella ricordata comunicazione del 31/7/2017 (cfr. citato doc. 5 di parte ricorrente) si parla espressamente di segnalazione alla " ... categoria di censimento 'sofferenza' ...", nella memoria di risposta, datata 1/10/2017 e depositata all'udienza del 2/10/2017, la resistente, a proposito della mancanza del requisito del *periculum in mora*, ha allegato che " ... la segnalazione è stata effettuata come 'credito contestato', ossia nella stessa tipologia di segnalazione che il ricorrente, sia pure in via subordinata, ha chiesto che fosse imposta in rettifica ... Ciò è avvenuto prima della notificazione del ricorso introduttivo del presente procedimento ...", con la precisazione, in nota, che " ... il codice 901 indicato nella variabile 'Stato Rapporto' indica, per l'appunto, che il credito è contestato ...".

Con proprio doc. 30 (visura CR, così nell'elenco in calce alla memoria autorizzata) la ricorrente ha prodotto appunto visura della Centrale Rischi, non prodotta con il ricorso, ed ha allegato che " ... (d)el tutto privo di pregio si palesa poi il rilievo avversario, secondo cui avrebbe volutamente omesso la produzione della visura della CR. In realtà, la visura non è stata prodotta in sede di ricorso per la semplice ragione che essa viene aggiornata con periodicità bimestrale con la conseguenza che, alla data dell'iscrizione del ricorso introduttivo, la ricorrente non avrebbe mai potuto ottenere una visura aggiornata con il dato della avvenuta segnalazione 'a sofferenza' ...".

Dall'esame di detta visura, riferita al mese di 'luglio 2017' e con la precisazione che "le informazioni sono disponibili a far data dal 4/9/2017", emerge che appunto a luglio 2017, con riferimento al ... , risultava un appostamento nella 'categoria sofferenze', l'indicazione di 'rapporti non contestati' e l'indicazione di '227.497' (euro) sotto la voce 'utilizzato'.

Da parte sua la resistente nella memoria di replica autorizzata ha ribadito che " ... il credito è stato segnalato in centrale rischi come 'credito contestato' ..."; che " ... Non sussiste, dunque, *periculum in mora*, posto che le Banche e gli altri intermediari finanziari (unici soggetti che, oltre al diretto interessato, possono accedere ai dati della Centrale Rischi) hanno modo di sapere che il credito è oggetto di contestazione giudiziale e, conseguentemente, potranno valutare l'eventuale merito creditizio della

Firmato dal SERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. MG C-3 Semifir: 197094e4e3a1a6d3a7e634a3a1a6





Accoglimento parziale del 30/11/2017
RG n. ...2017

... (in relazione alla sua complessiva situazione patrimoniale e finanziaria. ...); che “
... La visura della Centrale Rischi prodotta da controparte è aggiornata al luglio 2017 e,
conseguentemente, dalla stessa non può risultare la avvenuta segnalazione della
contestazione. Nella specie, invero, la segnalazione di credito contestato è stata effettuata in
data 31 agosto 2017, in seguito alla convocazione all’incontro di mediazione promosso da
e prima della notifica del ricorso introduttivo del presente
procedimento. ...”; che “... Ciò risulta: dal documento 15 prodotto in sede di costituzione
(stampa invio flusso dati alla Centrale Rischi), che indica l’avvenuta comunicazione alla
Centrale Rischi da parte del ... relativamente alla variabile ‘stato del rapporto’ del codice
901 (che indica la contestazione del credito); dal doc. 17, che si produce unitamente alle
presenti memorie, da cui risulta all’agosto 2017 l’avvenuta segnalazione della contestazione
del rapporto volturato a sofferenza. ...”; con la precisazione che “... Nel caso in cui detti
documenti o le relative risultanze dovessero essere contestati da controparte, si chiede che il
Giudice Voglia ordinare a controparte o alla Banca d’Italia S.p.A. di esibire in giudizio,
mediante produzione di copia conforme, la visura aggiornata al corrente mese delle
segnalazioni risultanti nell’archivio della Centrale Rischi della stessa Banca d’Italia
relativamente alla ... S.r.l. ...” (cfr. citata memoria autorizzata di replica).

Dall’esame del doc. 17 di parte resistente risulta, con riferimento al mese di agosto 2017
e quindi in relazione ad un periodo successivo a quello risultante dal doc. 30 di parte
ricorrente, il riferimento all’emessa contestazione, così come dall’esame del doc. 15 di parte
resistente, relativo al flusso informativo al 31/8/2017 dalla banca resistente alla Centrale
Rischi, risulta, quanto allo ‘Stato del Rapporto’, l’uso del codice 901 che, come allegato dalla
resistente e non contestato dalla ricorrente, indica appunto una posizione contestata.

Premesso che la richiesta di ulteriori informazioni, con rimessione della causa sul
ruolo, appare in contrasto con l’urgenza sottesa al procedimento, si osserva che -alla luce
delle superiori emergenze processuali- l’interesse della ricorrente ben può essere tutelato,
ordinando alla banca resistente di provvedere, qualora non vi abbia già spontaneamente
provveduto, all’immediata segnalazione alla Centrale Rischi di rettifica della posizione ‘a
sofferenza’, operata in danno della ricorrente, con quella di ‘credito contestato’.

Ogni altra questione, anche connessa alla richiesta di provvedimenti ex art. 614 bis
c.p.c., va rimessa all’eventuale fase di attuazione, qualora dovesse risultare la permanenza di
una segnalazione non più legittima.

Finale Del SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA. 3 Sez.1Pr. 1978/14-14-1434840032017/253/100268





Accoglimento parziale del 30/11/2017
RG n. 2017

Le espressioni, oggetto di contrapposte istanze ex art. 89 c.p.c., non appaiono superare manifestamente il profilo della continenza.

Va rigettata anche la domanda della ricorrente ex art. 96/1 c.p.c. in quanto, a tacer d'altro, non vi è prova, in base a conferente allegazione, della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 18169/2004: "La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, "ex" art. 96 cod. proc. civ., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'"an" che del "quantum debeatur", o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa").

Non ritiene invece il Giudice, alla luce della indubbia complessità della vicenda, di dover esercitare il potere sanzionatorio ex art. 96/3 c.p.c..

Stante l'esito complessivo del giudizio, appare opportuno procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

- in accoglimento della domanda subordinata, ordina alla resistente qualora non vi abbia già provveduto spontaneamente come allegato, di provvedere all'immediata segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia di rettifica della posizione 'a sofferenza', con conseguente segnalazione di 'credito contestato' in relazione alla riferita posizione debitoria della ricorrente : Srl a margine del conto corrente n° _____ per cui è causa;
- dichiara il non luogo a provvedere sull'istanza della ricorrente ex art. 614 bis c.p.c.;
- rigetta le reciproche istanze ex art. 89 c.p.c.;
- rigetta la domanda della ricorrente ex art. 96 c.p.c.;
- compensa integralmente le spese di lite;
- manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 29/11/2017

Il Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato

Firmato dal: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso dal: ARUBAPEC S.p.A. - NO CA 3 Sendid: 167036d646a33a5af6a36d6af641e4e88

